

DEPOSITI COSTIERI SAVONA

**MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE
IN BASE AL D.LGS. 231/01 SMI**

PARTE GENERALE

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI DEPOSITI COSTIERI SAVONA IL 28 MARZO 2025**

SAVONA, 28 MARZO 2025

INDICE

- 00. Obiettivo
- 01. Adozione ed aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale (MOG)
- 02. Presentazione di Depositi Costieri Savona (DCS)
- 03. Normativa di riferimento
- 04. Definizioni
- 05. Presupposti del MOG
 - 05.01. Introduzione
 - 05.02. Principi generali alla base del MOG
 - 05.03. Destinatari della responsabilità da reato
 - 05.04. Elementi costitutivi dell'illecito dell'ente dipendente da reato
 - 05.05. Ipotesi di concorso nel reato
 - 05.06. Delitti commessi all'estero
 - 05.07. Delitti tentati
 - 05.08. Sanzioni previste in caso di responsabilità da reato
 - 05.09. Azioni esimenti della responsabilità amministrativa
- 06. Metodologia di valutazione dei rischi
 - 06.01. Introduzione
 - 06.02. Definizione di "rischio accettabile"
 - 06.03. Valutazione dei rischi
- 07. Implementazione del MOG: gestione dei rischi
 - 07.01. Introduzione
 - 07.02. Codice etico
 - 07.03. Documentazione (procedure informatiche ed altre procedure)
 - 07.04. Sistema organizzativo
 - 07.05. Poteri autorizzativi e di firma
 - 07.06. Formazione ed informazione del personale
 - 07.07. Comunicazione e coinvolgimento
 - 07.08. Gestione operativa
 - 07.09. Comunicazione a terzi
 - 07.10. Sistema di auditing e reporting
- 08. Collegamenti
 - 08.01. Introduzione
 - 08.02. Collegamenti con l'organizzazione di DCS
 - 08.03. Collegamenti con le misure adottate per la protezione dei dati personali
 - 08.04. Collegamenti con le misure adottate per la sicurezza e salute sul lavoro
 - 08.05. Collegamenti con le misure adottate per la prevenzione di impatti ambientali
- 09. Sistema disciplinare e sanzionatorio
 - 09.01. Introduzione
 - 09.02. Funzione preventiva del sistema disciplinare e sanzionatorio
 - 09.03. Principi del sistema disciplinare e sanzionatorio
 - 09.04. Violazione del MOG
 - 09.05. Misure nei confronti degli amministratori, degli organi di controllo e degli organi delle procedure fallimentari
 - 09.06. Misure nei confronti dei dirigenti o procuratori
 - 09.07. Misure nei confronti di lavoratori subordinati (quadri, impiegati ed operai)
 - 09.08. Misure nei confronti dei fornitori, inclusi i lavoratori autonomi
 - 09.09. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 10. Organismo di vigilanza (ODV)
 - 10.01. Introduzione
 - 10.02. Prerogative
 - 10.03. Composizione
 - 10.04. Nomina, revoca e durata dell'incarico
 - 10.05. Requisiti del componenti l'OdV
 - 10.06. Cause di ineleggibilità o decadenza
 - 10.07. Responsabilità, compiti e poteri
 - 10.08. Regolamento dell'OdV
 - 10.09. Risorse a disposizione
 - 10.10. Flussi informativi verso l'ODV
 - 10.11. Segnalazioni anonime o confidenziali verso l'ODV secondo la legge sul whistleblowing
 - 10.12. Reporting dell'ODV
 - 10.13. Documentazione dell'OdV
- All. 1. Articoli del Codice civile e del Codice penale citati nella parte generale del MOG di DCS
- All. 2. Reati presupposto applicabili (fascicolo separato denominato MOG 05)

00.OBIETTIVO

Obiettivo di questo documento è di formalizzare il modello organizzativo e gestionale (di seguito "MOG") definito da DCS in base al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 –"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"- (di seguito D.lgs. 231/01) aggiornato alla data di emissione del documento stesso.

Nella predisposizione del proprio MOG DCS si conforma ai principi generali dei Modelli di prevenzione dei reati presupposto definiti dalla Linea Guida predisposte da Confindustria.

Il MOG è un sistema strutturato e organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto, mediante l'individuazione e la conseguente regolamentazione delle attività sensibili.

Il MOG di DCS costituisce un elemento della sua organizzazione complessiva, sicché la prevenzione dei reati presupposto viene assicurata attraverso il sistema complessivo delle regole interne, delle procedure e delle prassi già in vigore.

01.ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (MOG)

Il MOG di DCS è relativo alle seguenti attività:

SERVIZI DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI RINFUSE LIQUIDE PER CONTO TERZI

Il MOG si applica nelle unità locali di DCS riportate di seguito:

SAVONA – PORTO COMMERCIALE – MOLO DELLE CASSE

Non vi sono, quindi, esclusioni di siti o di attività effettivamente svolte.

DCS ha adottato il presente MOG ex D.lgs. 231/2001 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2025.

Il MOG viene aggiornato in caso di modifiche:

- nella normativa di riferimento;
- nelle attività svolte da DCS;
- nell'organizzazione di DCS, compresa l'articolazione delle responsabilità ed autorità;
- suggerite dall'Organismo di Vigilanza (ODV) in base alla sua attività.

Il MOG viene inoltre aggiornato ogni volta in cui:

- siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal MOG stesso;
- ciò sia reputato necessario dal vertice di DCS al fine di garantire la migliore efficacia del MOG.

02.PRESENTAZIONE DI DEPOSITI COSTIERI SAVONA (DCS)

Depositi Costieri Savona S.p.A. (DCS) è un'azienda costituita a fine 2005 all'interno del Porto Commerciale di Savona, nella zona denominata Molo delle Casse, dove fornisce servizi di stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi alla rinfusa.



Le categorie merceologiche comprese nelle autorizzazioni di cui è in possesso sono al momento oli vegetali alimentari, vino, oli vegetali per utilizzo energetico e F.A.M.E. (biodiesel).

La volumetria disponibile è di ca. 26.000 mc in 33 serbatoi di diverse cubature, cilindrici verticali costruiti in acciaio inox fuori terra; di essi 19 sono riscaldabili da una caldaia a vapore asservita all'impianto.

I prodotti possono essere movimentati:

*via mare, attraverso 3 oleodotti inox da 6" ed un oleodotto inox da 8", con una banchina di attracco che può ospitare navi di elevato pescaggio (fino a 16 metri) e di lunghezza fino a 250 metri;

*via terra con un sistema che prevede cinque punti di carico/scarico indipendenti;

*via ferrovia, con un collegamento ai punti di carico/scarico mediante due tubazioni da 6".

DATI CARATTERISTICI

RAGIONE SOCIALE	DEPOSITI COSTIERI SAVONA S.p.A.
DATA DI COSTITUZIONE	06/12/2004
SEDE LEGALE	Molo delle Casse – Porto Commerciale di Savona
DIREZIONE (SEDE OPERATIVA)	Molo delle Casse – Porto Commerciale di Savona
	TEL: 0198554242-0198554213
	E-MAIL: depositocostierisv@portosavona.net ; info@depositocostierisavona.it
	PEC: dcs@pec.depositocostierisavona.it
SITO WEB	www.depositocostierisavona.it
CODICE ISTAT ATTIVITA' ECONOMICHE	52.10.1
CODICE EA	31°

OGGETTO SOCIALE	<p>LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:</p> <p>A) LO SBARCO, IMBARCO, MOVIMENTAZIONE DI OGNI GENERE DI RINFUSE LIQUIDE ALIMENTARI E NON, ESCLUSI I PRODOTTI CHIMICI;</p> <p>B) LA GESTIONE DI MAGAZZINI E DEPOSITI PER LE MERCI DI CUI AL PUNTO A);</p> <p>C) L'ATTIVITA' DI SPEDIZIONI E TRASPORTI - ANCHE MARITTIMI DELLE MERCI DEL TIPO MERCEOLOGICO SOPRA SPECIFICATO CON IL COMPIMENTO - PER CONTO PROPRIO O DEGLI UTENTI CHE GLIENE DIANO MANDATO - DI QUALSIASI OPERAZIONE RELATIVA ALLO SBARCO, IMBARCO, PRESA IN CONSEGNA, RICONSEGNA E TRANSITO DELLE MERCI;</p> <p>D) LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI ATTIVITA' ACCESSORIA AL CICLO OPERATIVO DI CUI SOPRA IVI COMPRESO LO SVUOTAMENTO E RIEMPIMENTO DI CONTENITORI CISTERNA DI OGNI TIPO E FORMA.</p> <p>AL FINE DI CUI SOPRA LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE TUTTI I RAPPORTI RELATIVI A QUANTO SOPRA INDICATO CON LA DOGANA, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI DEPOSITO, DI TRASPORTO, DI ASSICURAZIONE E DI CREDITO, E CON ALTRI TERZI; PUO' ALTRESI' ACQUISTARE E COSTRUIRE SILOS NELL'AMBITO PORTUALE PER DEPOSITO DELLE MERCI DEL TIPO MERCEOLOGICO SOPRA SPECIFICATO.</p> <p>PER IL MIGLIOR CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE E IMMOBILIARE; PRESTARE GARANZIE REALI O PERSONALI A FAVORE E NELL'INTERESSE DI TERZI; ACQUISIRE A QUALSIASI TITOLO CONCESSIONI PUBBLICHE; IL TUTTO SOLO IN FUNZIONE STRUMENTALE ALL'OGGETTO SOCIALE.</p> <p>SONO RIGOROSAMENTE ESCLUSI DALL'OGGETTO SOCIALE LA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, LE OPERAZIONI FIDUCIARIE E LE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE A PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI.</p>
PARTITA IVA	01403200098
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	SV-143330

03. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per la predisposizione del MOG di DCS è costituita da:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", aggiornato alla data di redazione del presente documento.

Ulteriore normativa rilevante per il MOG di DCS è:

- Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 – Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei diritti dei lavoratori);
- Decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
- Decreto legislativo, 24 febbraio 1998 n° 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- Legge 16 marzo 2006, n. 146 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ("whistleblowing");
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Legge 9 ottobre 2023 n. 137 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
- Legge 29 aprile 2024 n. 56 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
- Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87 Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
- Legge 28 giugno 2024, n. 90 Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.
- Legge 8 agosto 2024, n. 112 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
- Decreto Legislativo 26 settembre 2024 n. 141 Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
- Legge 7 ottobre 2024, n. 143 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
- Legge 14 novembre 2024 n. 166 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

- Legge 9 dicembre 2024, n. 187 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il testo in vigore della normativa è consultabile su <https://www.normattiva.it>

È inoltre rilevante per il MOG di DCS il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.

Nella parte speciale del MOG sono riportati i riferimenti normativi relativi ai singoli reati presupposto.

04. DEFINIZIONI

ATTIVITÀ SENSIBILI: sono le attività/processi di DCS nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione di reati di cui al D.lgs. 231/01

CONSULENTI: sono i soggetti che, con i requisiti professionali in loro possesso, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di DCS

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni

DIPENDENTI: persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato

DOCUMENTO INFORMATICO: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi

ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)

INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi con pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.)

LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: le Linee Guida predisposte da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (MOG): il presente Modello di organizzazione e gestione, come previsto ai sensi del D.lgs. 231/2001

ORGANI SOCIALI: sono sia gli Organi Amministrativi che il Collegio Sindacale o Sindaco Unico della Società

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV): Organismo previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/01, preposto alla verifica sul funzionamento e sull'osservanza del Modello

P.A.: la Pubblica Amministrazione, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio

PARTNER O COLLABORATORI ESTERNI: sono le controparti contrattuali di DCS, persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata

PUBBLICO UFFICIALE: colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.)

REATI o REATI PRESUPPOSTO: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modifiche o integrazioni

SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della Società

SOGGETTI SUBORDINATI: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

VERTICE DELLA SOCIETÀ: Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Delegato

05. PRESUPPOSTI DEL MOG

05.01. INTRODUZIONE

Il D. Lgs.231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica

Ai sensi dell'art.5, c 1 del D. Lgs. 231/01, DCS può essere ritenuto responsabile come indicato di seguito.

DCS PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE SE -PRIMA DELLA COMMISSIONE DEL REATO DA PARTE DI UN SOGGETTO AD ESSO FUNZIONALMENTE COLLEGATO NON HA ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO UN MOG IDONEO AD EVITARE REATI DELLA SPECIE DI QUELLO VERIFICATOSI PER I REATI COMMESSI NEL SUO INTERESSE O A SUO VANTAGGIO:

- DA SOGGETTI IN POSIZIONE FORMALE APICALE, VALE A DIRE DA PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE O DI UNA SUA UNITÀ ORGANIZZATIVA DOTATA DI AUTONOMIA FINANZIARIA E FUNZIONALE;
- DA SOGGETTI IN POSIZIONE DI FATTO APICALE, VALE A DIRE DA PERSONE CHE ESERCITANO ANCHE DI FATTO, SENZA FORMALE INVESTITURA, LA GESTIONE E IL CONTROLLO;
- DA SOGGETTI DIRETTAMENTE SOTTORDINATI ALLE POSIZIONI DI VERTICE, VALE A DIRE DA PERSONE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE O ALLA VIGILANZA DI UN SOGGETTO IN POSIZIONE APICALE.

• (D.LGS. 231/01 - ART.5, C 1):

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal D. Lgs.231/01 espone l'Ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

Il MOG di DCS non rappresenta un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione, ma vive nell'impresa, aderisce alle caratteristiche della sua organizzazione, si evolve e cambia con essa.

05.02. PRINCIPI GENERALI ALLA BASE DEL MOG

DCS nell'adottare il proprio MOG ai sensi del D.lgs. 231/01 intende conformare la propria organizzazione e la propria attività ai principi generali sintetizzati di seguito e quindi descritti nel dettaglio:



- **ATTUABILITA'**: assicurare che le regole e le procedure in vigore all'interno di DCS siano concepite in maniera tale da essere effettivamente suscettibili di reale applicazione ai vari livelli, anche attraverso adeguati percorsi di formazione e affiancamento;
- **COMPETENZA**: assicurare che le persone che operano per conto di DCS siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme interne e che siano oggetto di formazione iniziale e continua sia rispetto alle leggi che riguardano la propria attività che alle regole e procedure interne adottate;
- **CONDIVISIONE**: assicurare che le regole e le procedure siano definite e applicate coinvolgendo tutti i livelli di DCS;
- **DINAMICITA'**: assicurare che le regole e le procedure siano riesaminate e aggiornate da DCS ogni volta che ne ricorra l'obbligo, l'esigenza o l'opportunità;
- **DISCIPLINA**: assicurare che la violazione delle regole da parte degli addetti di DCS sia sanzionata in modo imparziale, conforme alle leggi e tale da essere effettivamente dissuasivo;
- **EFFETTIVITA'**: assicurare che quanto previsto nei documenti che compongono il MOG di DCS sia effettivamente applicato, attraverso in particolare l'attività di auditing;
- **FEDELTA'**: assicurare che i comportamenti delle persone che operano per conto di DCS (apicali e non apicali) siano orientati al suo interesse e non al perseguimento di interessi personali in contrasto con quelli di DCS;
- **LEGALITA'**: assicurare, come prerequisito fondamentale nell'attività, che le norme cogenti per DCS siano conosciute ed osservate, soprattutto con riferimento a quelle che si possono riferire direttamente alle attività più esposte al rischio di commissione di reati presupposto;
- **SPECIFICITA'**: assicurare che le regole e le procedure in vigore all'interno di DCS siano sufficientemente dettagliate, in modo tale da garantire, soprattutto per le attività a maggiore rischio, che la persona che agisce al suo interno sia vincolata a un percorso definito, tale da ridurre il rischio di comportamenti fraudolenti o negligenti. Ciò implica in particolare che, soprattutto per le attività più sensibili, non ci si deve affidare a enunciazioni astratte di principio, ma a regole chiare e specifiche di comportamento;
- **TRACCIABILITA'**: assicurare che le attività svolte da DCS siano supportate da adeguate evidenze, che possano essere utilizzate a riprova della correttezza dei comportamenti dei vari addetti, sia a fronte di un eventuale contenzioso che rispetto al sistema dei controlli interni.
- **TRASPARENZA**: assicurare che le regole e le procedure di DCS siano comunicate in modo chiaro e corretto a tutti gli interlocutori interni ed esterni;
- **UNITARIETA'**: assicurare che il MOG di DCS sia un complesso armonico e unitario di principi, regole, procedure e controlli e che i diversi sistemi di gestione siano integrati in modo tale da formare un unico sistema organizzativo.

05.03. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO

Il D.lgs. 231/01 indica come destinatari “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, c 2).

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio – per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli Enti.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

La disciplina, invece, non si applica “allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, c 3).

05.04. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ILLECITO DELL'ENTE DIPENDENTE DA REATO

Gli elementi costitutivi dell'illecito dell'Ente sono sintetizzati di seguito e quindi descritti nel dettaglio:



- **la commissione di uno dei reati-presupposto indicati in via tassativa dal decreto 231, negli articoli 24 e seguenti (principio di tassatività dei reati** che possono comportare la responsabilità dell'Ente).

Assumendo una interpretazione estensiva l'Ente potrebbe incorrere nella responsabilità amministrativa anche in relazione a reati estranei al catalogo contenuto nel D.lgs. 231/01.

Tale catalogo perderebbe la natura tassativa e risulterebbe integrato attraverso il rinvio indeterminato a ulteriori fattispecie di reato, con la conseguente difficoltà di predisporre adeguate misure di prevenzione e il rischio di allargare l'ambito di applicazione del MOG a ulteriori aree di compliance non ricomprese nell'ambito del D.lgs. 231/01.

- **la commissione del reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:**
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.

Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

- **la commissione del reato-presupposto nell'interesse dell'Ente o a suo vantaggio.**

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'Ente non è responsabile.

Al contrario, se un interesse dell'Ente - sia pure parziale o marginale - sussiste, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio;

Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - derivanti dal reato, che può valutarsi in termini di risparmio di spesa (ad es. risparmio di costi per la sicurezza) ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività (ad es. sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici).

- **la non adozione da parte dell'Ente delle misure necessarie ad impedire la commissione dei reati.**

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'Ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un MOG idoneo in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta- a impedire reati della specie di quello commesso e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione del MOG da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei soggetti apicali.

Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (D.lgs 231/01, art. 7, c 2).

- L'efficace attuazione del MOG richiede la verifica periodica e l'eventuale modifica del MOG quando:
 - ✓ sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero;
 - ✓ intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- adeguate iniziative di formazione e informazione del personale

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (D.lgs. 231/01, art. 26), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.).

In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Inoltre, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

05.05. IPOTESI DI CONCORSO NEL REATO

La responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo

In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di partnership.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegue l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancora oltre, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia ambientale.

Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (D.lgs. n. 152/06, art 256), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare -o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri partner commerciali.

In proposito rilevano, ad esempio, le white list previste dalla legge n. 190/12.

In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List")

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

La mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto.

In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale partner alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'Ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'extraneus nel reato "proprio".

In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'extraneus può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio).

In tal caso, l'extraneus risponde in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus" (Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 25390/2019).

La fattispecie sopra considerata può realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prende contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto.

In un caso del genere, il dipendente può supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato.

La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadra nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato "proprio".

Tuttavia, il dipendente (e con lui l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponde a titolo di concorso dell'extraneus nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinvengono:

- consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
- consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
- concretizzazione attiva alla concretizzazione della condotta.

05.06. DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

Il D. Lgs 231/01 disciplina anche i reati commessi all'estero (art 4), prevedendo che gli Enti aventi la sede principale in Italia rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del c.p., purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (D.lgs. 231/01, Art. 5, c 1);
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., con riferimento alla punibilità dei reati commessi all'estero, si devono essere verificate.

Pertanto, l'Ente è perseguibile quando:

- ha in Italia la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui è subordinata la punibilità, è riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Infine, occorre dare atto che la legge 146/06 -ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale- ha previsto all'art.10 la responsabilità degli Enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio associazione per delinquere anche di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico di migranti.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore.

In particolare:

- nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente, commessa:
 - in più di uno Stato;
 - in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
 - in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
 - in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

05.07. DELITTI TENTATI

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal D. Lgs 231/01, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

05.08. SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO

L'accertamento della responsabilità prevista dal D.lgs.231/01 espone l'Ente a diverse tipologie di sanzioni sintetizzate di seguito e quindi descritte nel dettaglio.



Sanzioni pecuniarie

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.lgs. 231/01 si fonda su un sistema di quote.

Per ciascun illecito, infatti, la legge determina un numero minimo e massimo di quote

L'art. 10 del D.lgs. 231/01 prevede che il numero di quote non può essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo di una quota varia da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1549,37, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

L'art. 23-ter del D.lgs. 231/01 inoltre prevede la possibilità di aumentare fino ad un terzo la sanzione pecuniaria, qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante vantaggio dalla commissione dei reati elencati.

Secondo quanto disposto dall'art 12 del D.lgs. 231/01, invece, la sanzione pecuniaria può essere ridotta:

- della metà, se dal fatto illecito deriva un vantaggio minimo per l'Ente;
- di un terzo nel caso in cui l'Ente elimini le conseguenze dannose del reato o si adoperi in tal senso, ovvero abbia adottato e reso operativo un MOG idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

Confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente affittive poiché colpiscono la stessa attività dell'Ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che:

- il reato dell'apicale abbia procurato all'Ente un profitto di rilevante entità;
- il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative
- vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È previsto un inasprimento delle sanzioni interdittive sanzionatorio a seconda della qualifica del reo.

La durata di tali sanzioni è compresa:

- tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale;
- tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato.

Le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 231/01.

In particolare, a tal fine, occorre che l'Ente abbia:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso;
- adottato e attuato un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito.

Pubblicazione della sentenza di condanna


Il giudice, se applica sanzioni interdittive, può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, in uno o più giornali, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell'Ente.

05.09. AZIONI ESIMIENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D lgs 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'esonero di responsabilità è subordinato a quanto descritto nella tavola che segue.



Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 del D.lgs. 231/01 prevede l'esonero se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D.lgs. 231/01 prevede, inoltre, che il MOG, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifiche "procedure" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.

Con riferimento all'effettiva applicazione del MOG, il D.lgs. 231/01 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal MOG o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del MOG;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal MOG.

06. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

06.01. INTRODUZIONE

La definizione e successiva efficace implementazione del MOG comportano, come primo elemento:

- la definizione del “rischio accettabile” relativamente alla commissione di specifici reati presupposto;
- la valutazione del rischio di commissione dei singoli reati presupposto.


Questi aspetti sono analizzati nei paragrafi che seguono.

06.02. DEFINIZIONE DI “RISCHIO ACCETTABILE”

Nella predisposizione del MOG di DCS non può essere trascurato il concetto di “rischio accettabile”.


E', infatti, necessario stabilire preliminarmente-ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.lgs. 231/01- una soglia che consenta di limitare la “quantità” e la “qualità” degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

La soglia di accettabilità di rischio di commissione di uno specifico reato presupposto è descritta di seguito.



06.03. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il processo di valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto -che costituisce uno dei cardini del MOG di DCS- si articola in una serie di attività -fra loro correlate- che vengono sintetizzate nel grafico che segue e quindi descritte nel dettaglio.



1. Definizione delle attività di DCS e dei siti nelle quali sono svolte.

L'attività è svolta mediante:

- verifica di visura camerale aggiornata;
- verifica dell'oggetto della certificazione per i sistemi di gestione implementati da DCS (in base a UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001; 2015 ed UNI ISO 45001:2023);
- colloquio con la direzione di DCS, al fine di definire:
 - le attività effettivamente svolte;
 - i siti nei quali sono effettivamente svolte le attività, inclusi eventuali siti esterni (es. cantieri temporanei presso clienti o terzi).



I risultati di questa attività sono formalizzati nel punto 01 di questo documento.

2. Definizione dei processi gestiti da DCS

Un'attività che utilizza risorse e che è gestita per consentire la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita, può essere considerata un "processo".

Spesso l'elemento in uscita di un processo costituisce l'elemento in ingresso di un processo successivo.

L'applicazione di un sistema di processi nell'ambito di un'organizzazione, unitamente all'identificazione e alle interazioni di questi processi, e la loro gestione per conseguire il risultato desiderato, può essere denominato "approccio per processi".

Tale approccio enfatizza l'importanza:


- della comprensione dei requisiti e del relativo soddisfacimento;
- dell'esigenza di valutare i processi aziendali in termini di valore aggiunto;
- del conseguimento di risultati in termini di risultati dei processi;
- del miglioramento continuo dei processi.

I processi gestiti da DCS sono identificati mediante:

- analisi della documentazione del sistema di gestione;
- colloquio con la direzione di DCS.



I processi gestiti da DCS sono riportati nel grafico che segue.



3. Definizione della struttura organizzativa

Questa attività consente di;

- identificare l'articolazione organizzativa di DCS;
- le attività delle singole posizioni organizzative e le connesse responsabilità ed autorità relativamente a specifici processi, al fine di identificare le posizioni organizzative che hanno la possibilità di connettere specifici reati presupposto.

L'attività è svolta mediante:

- verifica della documentazione disponibile;
- colloquio con la direzione di DCS.




I risultati di questa attività sono formalizzati nella documentazione organizzativa di DCS (organigramma generale, organigramma ssl, deleghe/procure, nomine, job description)

4. Individuazione dei reati presupposto applicabili ai singoli processi di DCS


Questa attività consente di;

- "mappare" i reati presupposto in base al D.lgs, 231/01.
Complessivamente sono individuati 231 reati presupposto che possono essere teoricamente commessi dall'Ente. Tali reati presupposto sono riaggregati -per una migliore analisi e leggibilità- in 19 "macrocategorie" descritte nella tavola che segue.

REATI PRESUPPOSTO APPLICABILI



- individuare i reati presupposto applicabili -assumendo il criterio della massima prudenzialità- ai singoli processi di ABCD, come identificati al punto 2.
Complessivamente sono individuati 98 reati presupposto applicabili ad DCS, riaggregati nelle 12 “macrocategorie” definite in precedenza nella tavola che segue.



- individuare -per i singoli processi- i reati presupposto applicabili (assumendo il criterio della massima prudenzialità).
- definire -per i singoli reati presupposto applicabili a DCS- le attività a rischio, cioè le azioni ed i comportamenti che possono portare alla commissione del reato presupposto in oggetto;
- identificare le posizioni organizzative -sia apicali che non- che possono, anche in questo caso assumendo un criterio di massima prudenzialità—commettere il reato presupposto in oggetto.

L'attività è svolta mediante:

- verifica dei reati presupposto relativi al D.lgs. 231/01, in base al testo in vigore alla data di svolgimento dell'analisi;
- riesame degli output dei punti da 1 a 3;
- colloquio con la direzione di DCS.



I risultati di questa attività sono formalizzati
*nel documento "Reati presupposto applicabili"
*nella "parte speciale" del MOG

5.Valutazione del rischio dei reati presupposto

I singoli reati presupposto applicabili a DCS assumendo il criterio della massima prudenzialità (cfr. punto 4.) si caratterizzano peraltro per livelli di "rischiosità" diversi.

Le variabili ed i criteri per la definizione del livello di rischio di uno specifico reato presupposto sono descritti di seguito.

IL "RISCHIO" RAPPRESENTA IL RISULTATO DELLA VALUTAZIONE RELATIVA ALLA EFFETTIVA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO" DELLO SPECIFICO REATO PRESUPPOSTO ED ALL'"IMPATTO" CONSEGUENTE ALLA COMMISSIONE.

LA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO È FUNZIONE DELLA "FREQUENZA" E DELLA "CAPACITÀ DI CONTROLLO", DOVE :

- LA "FREQUENZA" DEFINISCE L'ASSIDUITÀ CON LA QUALE L'ATTIVITÀ CHE COMPORTA IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO È SVOLTA. PUÒ ESSERE:
 - "RARA" SE L'ATTIVITÀ CHE POTREBBE COMPORTARE LA COMMISSIONE DELLO SPECIFICO REATO OBIETTIVO È SVOLTA -O COMUNQUE SI PUÒ SUPPORRE RAGIONEVOLMENTE CHE SIA SVOLTA - NON PIÙ DI UNA VOLTA ALL'ANNO O CHE SIA SVOLTA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA;
 - "OCASIONALE", SE L'ATTIVITÀ CHE POTREBBE COMPORTARE LA COMMISSIONE DELLO SPECIFICO REATO OBIETTIVO È SVOLTA -O COMUNQUE SI PUÒ SUPPORRE RAGIONEVOLMENTE CHE SIA SVOLTA - CON FREQUENZA MENO CHE MENSILE;
 - "ABITUALE", SE L'ATTIVITÀ CHE POTREBBE COMPORTARE LA COMMISSIONE DELLO SPECIFICO REATO OBIETTIVO È SVOLTA -O COMUNQUE SI PUÒ SUPPORRE RAGIONEVOLMENTE CHE SIA SVOLTA CON FREQUENZA PIÙ CHE MENSILE;
- LA "CAPACITÀ DI CONTROLLO" È FUNZIONE DI QUANTO IMPLEMENTATO DA DCS PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DELLO SPECIFICO REATO PRESUPPOSTO. PUÒ ESSERE:
 - "ADEGUATA", SE SONO PRESENTI ED IMPLEMENTATI PROTOCOLLI AZIENDALI FORMALIZZATI CHE CONSENTONO DI TENERE SOTTO CONTROLLO LE ATTIVITÀ A RISCHIO IN MODO COMPLETO -O ALMENO IN MODO MOLTO -ELEVATO. SONO INOLTRE PRESENTI REGISTRAZIONI CHE CONSENTONO DI DARE ADEGUATA EVIDENZA DEI CONTROLLI EFFETTUATI;
 - "PARZIALE", SE SONO PRESENTI ED IMPLEMENTATI PROTOCOLLI AZIENDALI FORMALIZZATI CHE CONSENTONO DI TENERE SOTTO CONTROLLO LE ATTIVITÀ A RISCHIO IN MODO NON COMPLETO. SONO INOLTRE PRESENTI REGISTRAZIONI CHE CONSENTONO DI DARE EVIDENZA SOLTANTO PARZIALE DEI CONTROLLI EFFETTUATI;
 - "LIMITATA", SE SONO PRESENTI ED IMPLEMENTATI PROTOCOLLI AZIENDALI FORMALIZZATI CHE CONSENTONO DI TENERE SOTTO CONTROLLO LE ATTIVITÀ A RISCHIO IN MODO SOLTANTO LIMITATO O NON SONO PRESENTI PROTOCOLLI AZIENDALI FORMALIZZATI. SONO INOLTRE PRESENTI REGISTRAZIONI CHE CONSENTONO DI DARE EVIDENZA SOLTANTO LIMITATA DEI CONTROLLI EFFETTUATI O NON SONO PRESENTI REGISTRAZIONI;

L'"IMPATTO" CONSEGUENTE ALLA COMMISSIONE DEL REATO PUÒ ESSERE "BASSO", "MEDIO" O "ALTO" IN FUNZIONE

- DEL NUMERO DI QUOTE DELLA SANZIONE PECUNIARIA APPLICABILE;
- DELLE SANZIONI INTERDITTIVE APPLICABILI E DELLA LORO DURATA.

Questa attività consente, quindi, di valutare il livello di "rischiosità" dei singoli reati presupposto applicabili a DCS.

La valutazione del livello di rischiosità è sviluppata in base alla situazione di DCS al "tempo zero" di implementazione del MOG - rappresentato dalla data di approvazione del MOG da parte del Consiglio di Amministrazione- e sarà periodicamente verificata ed aggiornata.

L'attività è svolta mediante:

- riesame degli output dei punti da 1 a 4;
- colloquio con la direzione di DCS.



I risultati di questa attività sono formalizzati
nella "parte speciale" del MOG

6.Identificazione dei protocolli per il contenimento del rischio

I "protocolli" costituiscono la formalizzazione delle regole che DCS applica per la gestione dei suoi processi sensibili, cioè delle attività che possono comportare il rischio di commissione dei reati presupposto per il D.lgs.231/01.

Questa attività consente, quindi, di individuare per i singoli reati presupposto, con il necessario livello di dettaglio:

- i protocolli necessari per il contenimento del rischio;
- le evidenze documentali che consentono di fornire evidenza oggettiva del fatto che il protocollo è stato efficacemente applicato.

In base alla loro effettiva disponibilità i protocolli possono essere:

- “adottati”, cioè già disponibili ed implementati da DCS;
- “in adozione”, cioè da formalizzare ed implementare.

Le tempistiche di adozione sono in funzione della valutazione dei reati presupposto (cfr. punto 5).

L'attività è svolta mediante:

- riesame degli output dei punti da 1 a 4;
- colloquio con la direzione di DCS.



I risultati di questa attività sono formalizzati nella “parte speciale” del MOG

7.Implementazione del MOG

Successivamente alla approvazione del MOG da parte del Consiglio di Amministrazione il MOG è implementato da DCS.

L'efficace implementazione del MOG è formalizzata:

- dalle evidenze documentali identificate nella parte speciale del MOG,
- dall'attività dell'OdV e relativa documentazione.

8.Verifica dell'efficace implementazione del MOG

L'efficace implementazione del MOG è oggetto di verifica periodica da parte del vertice di DCS.

In funzione dei risultati di tale verifica il vertice di DCS può identificare le modifiche ed integrazioni al MOG necessarie per garantire compiutamente l'efficacia.

07. IMPLEMENTAZIONE DEL MOG: GESTIONE DEI RISCHI

07.01. INTRODUZIONE

L'implementazione del MOG da parte di DCS deve integrarsi organicamente in un'architettura che rispetti una serie di principi di controllo riportati di seguito e quindi analizzati nel dettaglio:



Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi è un adeguato supporto documentale su cui si può procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

Il sistema garantisce l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione è sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.


Inoltre:

- a nessuno vengono attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.

I controlli devono essere documentati.

Il sistema di controllo prevede un sistema di reporting adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

In particolare, i principi di controllo possono riassumersi nello schema generale sotto riportato.



07.02. CODICE ETICO

L'adozione di principi etici -cioè l'individuazione dei valori cui l'impresa intende conformarsi- è la formalizzazione di una scelta strategica di DCS e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono riportati nel "codice etico di DCS"- documento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Codice Etico:

- indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni di DCS.
Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione e gli obiettivi a cui tendere;
- definisce il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici.

07.03. DOCUMENTAZIONE (PROCEDURE INFORMATICHE ED ALTRE PROCEDURE)

La documentazione del MOG -in particolare, le procedure informatiche e non- è tale da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo.

Specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa (ad esempio, riconciliazioni, supervisione, separazione di compiti).

Particolare attenzione è posta su eventuali flussi finanziari non rientranti nei processi tipici di DCS.

In ogni caso sono sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

Al fine di prevenire illeciti ambientali, DCS contempla procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l'attività di gestione dei rischi ambientali che possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01.

In particolare, DCS:

- formalizza l'attività di valutazione dei rischi ambientali nel documento di "analisi ambientale" e nei suoi aggiornamenti annuali,
- identifica i responsabili del rispetto della normativa ambientale
- identifica i responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali;
- qualifica e monitora periodicamente i fornitori (ad es. i laboratori incaricati di analisi e monitoraggi ambientali, trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della gestione dei rifiuti);
- assicurare l'aggiornamento del MOG alla normativa in materia di reati ambientali.

07.04. SISTEMA ORGANIZZATIVO

La definizione di un sistema organizzativo chiaro e formalizzato rappresenta un ulteriore "strumento" di controllo.

In particolare, sono definite;

- le responsabilità ed autorità delle singole posizioni organizzative, inclusi i poteri autorizzativi attribuiti;

- le linee di dipendenza gerarchica;
- la descrizione dei compiti assegnati, con specifica previsione di principi di controllo;

Nell'ambito del sistema organizzativo, una specifica attenzione è prestata ai sistemi premianti dei dipendenti.

Essi sono necessari per indirizzare le attività del personale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Tuttavia, qualora fossero basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

Con specifico riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, è presente una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente con una articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (D.lgs. 81/01, art. 30, c 3.).

Particolare attenzione è riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito:

- RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Preposti;
- MC - Medico Competente;
- Addetti primo soccorso;
- Addetto alle emergenze in caso d'incendio;
- RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

Tale impostazione comporta che sono esplicitati i compiti delle diverse figure presenti in DCS, nonché le connesse responsabilità;

07.05. POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA

I poteri autorizzativi e di firma sono:

- assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- formalizzati in specifiche procure o deleghe, in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

La delega costituisce lo strumento per un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge a DCS.

In particolare, l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisioni di DCS in relazione ad attività a rischio reato:

- indica con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
- prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- prevede soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- dispone l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
- è coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati da DCS.

07.06. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Un importante requisito del MOG di DCS ai fini del suo buon funzionamento è rappresentato da un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Il programma di formazione definisce:

- il contenuto dei corsi di formazione;
- la loro periodicità;
- l'obbligatorietà della partecipazione;
- i controlli di frequenza;
- l'aggiornamento dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del MOG.

Sono previsti test di verifica dell'apprendimento dei contenuti.

07.07. COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO

La circolazione delle informazioni all'interno di DCS assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli.

Con riferimento alla comunicazione, essa riguarda ovviamente il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta.

Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale.

Il coinvolgimento è realizzato attraverso:

- il contatto e la interazione quotidiana all'interno di DCS;
- riunioni interne, a valle delle quali dovrebbe essere prevista un'adeguata diffusione dei risultati all'interno di DCS.

07.08. GESTIONE OPERATIVA

Il MOG di DCS si integra ed è congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi (siano essi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro o all'ambiente) deriva, infatti, la definizione delle modalità per il corretto svolgimento delle attività.

In questo senso, particolare attenzione è posta riguardo a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro;
- acquisizione di beni e servizi impiegati da DCS e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze,

Inoltre, particolare attenzione è posta alla gestione e smaltimento dei rifiuti (ad es., rispetto dei vincoli temporali, di volumi e spazi fisici dedicati per il deposito temporaneo, verifiche relative ai fornitori dei servizi di trasporto e di recupero o smaltimento).

07.09. COMUNICAZIONE A TERZI

DCS porta conoscenza di tutti coloro con i quali intrattiene relazione d'affari:

- il Codice Etico;
- un documento informativo sul MOG.

L'impegno al rispetto dei principi del MOG e del Codice Etico da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali viene previsto da apposita clausola del relativo contratto che deve formare oggetto di accettazione esplicita del terzo contraente.

07.10. SISTEMA DI AUDITING E REPORTING

IL MOG di DCS include un'attività di auditing interno finalizzato alla verifica della potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità.

La pianificazione dell'attività di auditing comporta:

- la programmazione temporale (frequenza);
- l'attribuzione di compiti e di responsabilità;
- la definizione delle metodologie da seguire;
- la definizione delle modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi (non conformità).

I risultati dell'attività di auditing interno sono trasmessi al vertice di DCS ed all'OdV (di regola con un report annuale).

08. COLLEGAMENTI

08.01. INTRODUZIONE

Il MOG di DCS costituisce un documento a sé stante, ma si collega con:

- l'organizzazione di DCS;
 - le misure adottate per la protezione dei dati personali;
 - le misure adottate per la sicurezza e salute sul lavoro;
 - le misure adottate per la prevenzione di impatti ambientali,
- come descritto di seguito.

08.02. COLLEGAMENTI CON L'ORGANIZZAZIONE DI DCS

Il presente MOG si inserisce all'interno dell'organizzazione complessiva di DCS, che quindi nel suo insieme rappresenta il presidio per l'ostacolo alla commissione di reati presupposto o di altre condotte illecite che potrebbero determinare conseguenze legali, danno reputazionale o disagi organizzativi.

Gli elementi più rilevanti del sistema organizzativo di DCS ai fini della corretta applicazione del presente MOG sono riportati di seguito:

- è presente documentazione aggiornata che descrive la struttura organizzativa di DCS, i legami di dipendenza e le responsabilità ed autorità delle singole posizioni organizzative;
- DCS ha predisposto una procedura per la selezione del personale, con l'individuazione dei criteri prestabiliti e delle modalità di verifica;
- DCS ha predisposto una procedura per la qualifica dei fornitori esterni con l'individuazione dei criteri prestabiliti e delle modalità di verifica;
- DCS definisce periodicamente programmi di formazione, aggiornamento e addestramento del personale, che conterranno anche sessioni legate al MOG e alla normativa di riferimento, con il coinvolgimento dell'ODV;
- DCS prevede, per il personale di nuova assunzione, un programma di formazione che conterrà anche approfondimenti sul MOG;
- DCS adotta un piano degli obiettivi di prestazione assegnati alle singole strutture, che dovrà contenere anche indicatori, approvati dall'ODV, relativi all'efficacia del sistema di prevenzione degli illeciti.

08.03. COLLEGAMENTI CON LE MISURE ADOTTATE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DCS ha definito misure per la protezione dei dati personali conformi al GDPR, in particolare definendo un documento per la privacy che descrive tutte le attività svolte per garantire la protezione dei dati personali secondo la normativa comunitaria.

Come previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del GDPR, la vigilanza sull'attuazione del GDPR di DCS è affidata a un DPO, che riferisce periodicamente all'ODV (di regola con un report annuale) in merito allo stato di attuazione della normativa e alle eventuali criticità da tenere sotto controllo.

08.04. COLLEGAMENTI CON LE MISURE ADOTTATE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'art. 30 del D. Lgs. 81/08 individua un forte punto di contatto tra la vigilanza in base al D.lgs. 231/01 e la prevenzione degli infortuni, giacché definisce le modalità necessarie per costruire un MOG che abbia valore esimente rispetto ai reati colposi di lesioni aggravate e omicidio aggravato.

DCS è in possesso di certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in base ad UNI ISO 45001:2023, rilascia da Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA

DCS adotta le misure previste dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il MOG prevede idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività.

Il RSPP di DCS riferisce periodicamente all'ODV (di regola con un report annuale) in merito allo stato di attuazione della normativa e alle eventuali criticità da tenere sotto controllo.

08.05. COLLEGAMENTI CON LE MISURE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI

DCS è in possesso di certificazione del proprio sistema di gestione ambientale in base ad UNI EN ISO 14001:2015, rilascia da Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA

DCS adotta le misure necessarie ad assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- alla prevenzione dei delitti contro l'ambiente (inquinamento ambientale e disastro ambientale);
- alla gestione dei rifiuti;
- alle emissioni in atmosfera;
- alla tutela dell'ozono stratosferico;
- alla gestione degli scarichi idrici.

Il MOG prevede idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività.

Il Responsabile del sistema di gestione ambientale di DCS riferisce periodicamente all'ODV (di regola con un report annuale) in merito allo stato di attuazione della normativa e alle eventuali criticità da tenere sotto controllo.

09. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

09.01. INTRODUZIONE

Un punto qualificante del MOG è costituito dalla presenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio (D.lgs. 231/01, art. 6) per la violazione delle norme del Codice Etico e dei protocolli previsti dal modello.

Infatti, per valersi dell'efficacia esimente del MOG, DCS deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato.

L'efficace attuazione esige, tra l'altro, l'adozione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (D.lgs. 231/01, art. 6, c 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (D.lgs. 231/01, art. 7, c 4, lett. b).

La giurisprudenza ha negato efficacia esimente a modelli organizzativi privi dell'espressa declinazione di sanzioni disciplinari, in particolare nei confronti di soggetti in posizione apicale

Ambito di applicazione

Il sistema disciplinare e sanzionatorio si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi – previsti dagli artt. 2104, 2015, 2016, 2118 e 2119 del c.c. – di diligenza ed obbedienza del lavoratore, nonché nei poteri del datore di lavoro di predisporre ed attuare appositi strumenti di tipo sanzionatorio.

Tale normativa è stata integrata dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/70, art. 7, c.l.) e dai CCNL, che riconoscono al datore di lavoro un autonomo potere di predisposizione di un codice disciplinare.

L'obiettivo del sistema sanzionatorio e disciplinare è quello di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte del personale di DCS e degli altri destinatari, punendo comportamenti che comportano la violazione del MOG.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio di DCS si attiva anche nel caso di violazione di procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi vere e proprie di reato ai sensi del D.lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi organizzativi, economici, legali o reputazionali della società.

Caratteristiche del sistema disciplinare e sanzionatorio

Il sistema disciplinare e sanzionatorio di DCS:

- prevede sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa;
- rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel CCNL in vigore.

Le caratteristiche che il sistema disciplinare e sanzionatorio di DCS soddisfa sono riportate di seguito.

CARATTERISTICHE CHE IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO DI DCS SODDISFA

- SANZIONA IL CONTRAVENTORE DEL MOG INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE DA QUELLA VIOLAZIONE SIA SCATURITA LA COMMISSIONE DI UN REATO
- È REDATTO PER ISCRITTO ED ADEGUATAMENTE DIVULGATO MEDIANTE UNA PUNTUALE E CAPILLARE INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
- È ARMONICO E COMPATIBILE CON LE NORME DI LEGGE E CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO ESISTENTE CON I SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA IL MOG
- SVOLGE UNA FUNZIONE PREVENTIVA DELLA COMMISSIONE DELLE INFRAZIONI IN QUANTO LE SANZIONI SONO DOTATE DI UNA REALE FORZA DETERRENTE
- RISPONDE ALLA REGOLA DEL CONTRADDITTORIO, IMPLICANDO IL COINVOLGIMENTO DELLA PERSONA IMPUTATA DI AVER VIOLATO LA REGOLA, LA QUALE, AVENDO CONOSCIUTO L'ADDEBITO, PUÒ ADDURRE, IN TEMPI RAGIONEVOLI, GIUSTIFICAZIONI A SUA DIFESA

Con particolare riguardo ai soggetti apicali, il sistema disciplinare e sanzionatorio è presidiato dall'OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tra i suddetti soggetti sono compresi quelli indicati dagli artt. 2094 (prestatore di lavoro subordinato) e 2095 (categorie dei prestatori di lavoro) c.c. e tutti i “portatori di interesse” della società, quali amministratori e collaboratori.

Diffusione del sistema disciplinare e sanzionatorio

Il sistema disciplinare e sanzionatorio di DCS, conformemente all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, è portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in locali del luogo di lavoro accessibili a tutto il personale.

Unitamente al Codice Etico, il sistema disciplinare e sanzionatorio è distribuito a tutti i dipendenti ed è altresì divulgato nel corso di opportune sessioni informative dirette a tutti i destinatari.

In tema di responsabilità disciplinare degli amministratori e dei sindaci -data la riserva di cui all’art. 2328 c.c. all’atto costitutivo ed allo statuto della materia dei “poteri degli amministratori” e del “funzionamento della società” ed all’articolo 2400 c. c. sulla “nomina e revoca dei sindaci”- appare necessario provvedere a livello statutario inserendo le sanzioni disciplinari giudicate più opportune.

Erogazione della sanzione disciplinare

In caso di condotta elusiva commessa da personale dipendente e sottoposto all’altrui guida, il processo di individuazione del comportamento “deviante” e di comminazione della “pena privata” da parte di DCS consta sempre dei medesimi passaggi.

Garante della piena efficacia del MOG è l’OdV il quale -attraverso la propria autonoma attività ispettiva ovvero dietro segnalazione giunta da soggetti terzi interni od esterni alla società- identifica le situazioni potenzialmente di pericolo e le condotte adottate in spregio del MOG.

Rilevata l’infrazione l’OdV richiede all’autore dell’infrazione di giustificare in forma scritta la propria condotta al fine di consentire il contraddittorio ed il diritto di difesa.

Qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti o addirittura esse non giungano, l’OdV provvede:

- alla segnalazione dell’infrazione rilevata al titolare della posizione organizzativa di DCS competente all’irrogazione delle sanzioni perché provveda, accompagnando la segnalazione con una relazione che riporta la sanzione proposta;
- ad informare l’Amministratore Delegato di DCS.

09.02. FUNZIONE PREVENTIVA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L’inosservanza delle misure previste dal MOG di DCS attiva il meccanismo sanzionatorio previsto a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso.

Infatti, il MOG è attuato in modo efficace solo se aziona l’apparato disciplinare e sanzionatorio per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Infatti, un sistema disciplinare e sanzionatorio volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall’ordinamento statale.

Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare e sanzionatorio se questo opera come presidio interno all’impresa, che si aggiunge e previene l’applicazione di sanzioni “esterne” da parte dello Stato.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio -quindi- completa e rende effettivo il MOG, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi.

09.03. PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Se il sistema disciplinare e sanzionatorio ha una funzione essenzialmente preventiva deve contemplare una pluralità di sanzioni, graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate.

Devono, cioè, essere individuate nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osservi il MOG, ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.

L’esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all’entità dell’atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio identifica le funzioni aziendali deputate a valutare e disporre i provvedimenti/contestazioni disciplinari per violazioni del Codice Etico e/o del MOG, nonché il ruolo dell'ODV nel momento dell'eventuale applicazione della sanzione.

09.04. VIOLAZIONE DEL MOG

Il sistema disciplinare e sanzionatorio identifica le sanzioni previste in caso di comportamenti illeciti delle persone fisiche che, a vario titolo giuridico, possono agire impegnando DCS.

I comportamenti possono essere illeciti rispetto:

- a una norma cogente (normativa di legge e CCNL);
- a una disposizione contrattuale (es. rapporti con collaboratori non dipendenti o con i fornitori esterni);
- a una disposizione interna (es. procedure).

L'applicazione del sistema disciplinare e sanzionatorio si attiva indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato.

La violazione da parte dei dipendenti delle regole comportamentali definite dalla legge, dal Codice Etico, dalle procedure ed istruzioni e dalle istruzioni dei superiori gerarchici costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dal CCNL applicato, in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119 c.c.

Ogni violazione delle regole del MOG applicabile ai componenti degli organi e delle commissioni e ai collaboratori esterni è sanzionata secondo le norme statutarie, legali e contrattuali che regolano i rispettivi rapporti.

In presenza di violazione -commessa da dipendenti, fornitori o componenti degli organi sociali- l'ODV non ha il potere di infliggere direttamente sanzioni o adottare altri provvedimenti disciplinari, sicché la formale adozione dei provvedimenti spetta al legale rappresentante di DCS o al soggetto da costui delegato.

L'ODV è informato immediatamente in caso di avvio del procedimento disciplinare verso un addetto di DCS, allo scopo di valutare l'incidenza della presunta violazione rispetto alla commissione dei reati presupposto e l'adeguatezza delle misure previste.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio di DCS si basa sul criterio fondamentale che le violazioni di gravità intollerabile siano sanzionate con l'interruzione del rapporto, in base alla tipologia contrattuale applicabile.

Rientrano in tale tipologia le seguenti infrazioni:

- commissione di atti per i quali il CCNL prevede la sanzione del licenziamento disciplinare;
- gravi violazioni delle regole interne (con particolare riferimento al Codice Etico ed alle regole relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro) in modo tale da ledere irreparabilmente la fiducia nella capacità dell'addetto di DCS di rispettarne i principi fondamentali;
- atti suscettibili di provocare un notevole danno economico a DCS;
- atti suscettibili di mettere a repentaglio l'immagine di DCS di fronte al mondo esterno.

A titolo esemplificativo -ferma restando la necessità di accertare la gravità di ogni atto illecito volta per volta secondo le circostanze del caso concreto- si individuano i seguenti comportamenti quali atti incompatibili con la prosecuzione del rapporto con DCS:

- grave insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
- rivelazione non autorizzata all'esterno, anche attraverso social network, di informazioni particolarmente importanti o riservate;
- atti di violenza fisica verso colleghi di lavoro o superiori;
- atti di mobbing verticale e orizzontale a danno di sottoposti o colleghi di lavoro;
- gravi violazioni delle disposizioni interne e cogenti in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e utilizzo dei dispositivi e del collegamento Internet messi a disposizione per ragioni professionali;
- corruzione, tentativo di corruzione o accettazione di proposte corruttive nei rapporti con pubblici funzionari;
- appropriazione di denaro o beni di DCS;
- svolgimento di attività professionale non autorizzato dalla Direzione in concorrenza con DCS;
- commissione di atti incompatibili con il rispetto dei principi del MOG.

Le violazioni di gravità minore saranno invece compatibili con la prosecuzione del rapporto, ma potranno dare luogo, sempre nel rispetto delle norme di riferimento per le diverse tipologie contrattuale, a sanzioni conservative.

In caso di recidiva, anche tali violazioni potranno determinare l'interruzione del rapporto.

In caso di sospetti relativi a comportamenti del personale che non risultano ancora accertati l'Ente, sempre in accordo con l'OdV, dovrà valutare l'opportunità:

- della sospensione cautelativa;
- della temporanea assegnazioni a mansioni diverse;
- della denuncia all'autorità giudiziaria.

09.05. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI.

Possono essere coinvolti nelle misure previste dal codice disciplinare di DCS:

- i membri degli organi di amministrazione (amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione);
- i membri degli organi di controllo (membri del collegio sindacale o sindaco unico);
- gli organi delle procedure concorsuali:
 - nel fallimento, il curatore fallimentare;
 - nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore;
 - nell'amministrazione straordinaria, il commissario straordinario.

L'ODV ha l'obbligo di informare l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale non appena sia venuto a conoscenza di fatti di reato o di violazione del Codice Etico, del MOG e/o relativi protocolli da parte degli amministratori, degli organi di controllo e degli organi delle procedure fallimentari.

L'applicazione di misure nei confronti degli amministratori, degli organi di controllo e degli organi delle procedure fallimentari presuppone una azione di responsabilità, che può essere esercitata:

- direttamente dalla società previa deliberazione assembleare o del collegio sindacale (art 2393 c.c.);
- da una minoranza qualificata dei soci, in nome proprio, ma nell'interesse della società (art 2393-bis c.c.);
- dall'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale all'esito della denuncia presentata ai sensi dell'art 2409, c 5 del c.c.;
- in caso di soggezione della società a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, rispettivamente, dal curatore del fallimento (R.D. n. 267/42, art. 146), dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario (art 2394-bis c.c.).

La proposizione dell'azione di responsabilità -nei confronti nei confronti degli amministratori, degli organi di controllo e degli organi delle procedure fallimentari- promossa da parte della società, presuppone il previo intervento:

- di una deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci (art 2393, c 1, c.c.); ovvero
- di una deliberazione dell'organo di controllo, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (art 2393, c 3, c.c.).


Le sanzioni definite nel codice disciplinare e sanzionatorio a carico degli amministratori, degli organi di controllo e degli organi delle procedure fallimentari sono:

- revoca dell'incarico per giusta causa;
- sospensione dall'incarico per un periodo determinato;
- risarcimento del danno.

09.06. MISURE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI O PROCURATORI

In caso di violazione da parte dei dirigenti o procuratori dei principi del MOG, del Codice Etico e dei protocolli, DCS assume nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro tra la società e la persona con la qualifica di dirigente o procuratore.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai dirigenti o procuratori sono riportate di seguito.



Nei casi in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente se sono:

- state disattese le procedure impeditive dei reati,
- stati attuati comportamenti tali da far venire meno radicalmente la fiducia di DCS nei confronti del dirigente;

DCS può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità della condotta.

Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo in caso di elusione fraudolenta di un protocollo definito nella parte speciale del MOG, DCS procede alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro per giusta causa e senza preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c. e del CCNL.

Le sanzioni sono subordinate a delibera del Consiglio di Amministrazione.

09.07. MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI (QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI)

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, le disposizioni del codice disciplinare e sanzionatorio di DCS sono coordinate alla normativa e le disposizioni contrattuali che caratterizzano il potere disciplinare del datore di lavoro, a partire dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), da cui deriva il principio di tipicità sia delle violazioni che delle sanzioni.

Al principio di tipicità delle violazioni si accompagna l'onere di dare un'adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie punibili, mediante la loro inclusione nel codice disciplinare e sanzionatorio e l'affissione del codice disciplinare e sanzionatorio nelle bacheche aziendali.

Questa forma di pubblicità è insostituibile, con la sola eccezione delle violazioni che, per la loro gravità, fondano il proprio disvalore "non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore, bensì nella coscienza sociale quale minimum etico" (Sent. C. Cass. n. 18130/05) e che comunque portano alla sanzione del licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del MOG, del Codice Etico e dei protocolli definiti nella parte speciale del MOG costituiscono:

- inadempimento alle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro subordinato;
- illecito disciplinare.

In relazione al rischio di reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il codice disciplinare di DCS indica come vincolanti per i lavoratori anche gli obblighi posti dall'art. 20 del D.lgs. 81/08.

Per il personale dipendente non dirigente sono applicate le sanzioni previste dal CCNL, riportate di seguito.

PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - SANZIONI APPLICABILI

RIMPROVERO VERBALE. Lieve inosservanza del Codice Etico e dei protocolli definiti nella parte speciale del MOG, "Lieve inosservanza" è la condotta, non caratterizzata da dolo o colpa grave, che non ha generato rischi di sanzioni o danni DCS

RIMPROVERO SCRITTO inosservanza colposa del Codice Etico e dei protocolli definiti nella parte speciale del MOG. "Inosservanza colposa" è la condotta non caratterizzata da dolo e che hanno generato potenziali rischi per DCS

MULTA NON SUPERIORE ALLE 4 ORE DI RETRIBUZIONE In caso di ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto, per omessa segnalazione di irregolarità commesse dai propri sottoposti o per mancato adempimento a richieste di informazione o esibizione di documenti da parte dell'ODV

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO FINO A DIECI GIORNI per inosservanze ripetute o gravi del Codice Etico e dei protocolli definiti nella parte speciale del MOG, per omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse dai propri sottoposti o per ripetuto mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'ODV

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO lavoratori sottoposti a indagini preliminari o procedimento penale per la commissione di un reato presupposto ex D.lgs. 231/01. (L'allontanamento deve essere reso noto per iscritto al lavoratore e può essere mantenuto da DCS per il tempo ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale)

LICenziAMENTO Per notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme previste dal MOG, dal Codice Etico e dai protocolli definiti nella parte speciale del MOG, tali da recare grave pregiudizio morale o materiale a DCS e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, avendo fatto venire meno il rapporto di fiducia sulla quale si fonda il rapporto di lavoro

Le sanzioni disciplinari sono adottate dalla direzione di DCS.

09.08. MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, INCLUSI I LAVORATORI AUTONOMI

Con riferimento ai fornitori -inclusi i lavoratori autonomi- connotati dalla mancata sottoposizione al potere disciplinare, le violazioni o l'elusione del MOG e/o dei relativi protocolli rappresentano un grave inadempimento nell'esecuzione del contratto.

Per rendere vincolanti i principi etico-comportamentali attesi e legittimare l'applicazione di eventuali misure in caso di loro violazione o mancata attuazione, sono inserite nei contratti apposite clausole -vincolanti per la validità del contratto stesso- volte:

- a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dall'attuare comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D. Lgs.231/01, nonché l'impegno a prendere visione delle misure definite da DCS (Codice Etico, MOG).
- a sanzionare le violazioni degli obblighi assunti, compresa la facoltà di agire in sede penale o civile per la richiesta del risarcimento del danno qualora dalla condotta del fornitore -inclusi i lavoratori autonomi- derivino danni di qualsivoglia natura alla società.

Le misure disciplinari applicabili sono:

- richiamo in forma scritta, con diffida al puntuale rispetto del MOG;
- applicazione di penali a favore di DCS;
- sospensione temporanea senza applicazione di penali a favore del fornitore (inclusi i lavoratori autonomi);
- risoluzione del contratto senza applicazione di penali a favore del fornitore (inclusi i lavoratori autonomi);
- inserimento in black list, con divieto di stipulare ulteriori contratti per un periodo definito;
- azioni penali o civili per il risarcimento del danno.

09.09. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di commissione di fatti di reato ovvero di violazione od elusione del MOG da parte dei membri dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione -sentito il Collegio Sindacale- provvede ad assumere le iniziative più opportune fino a giungere, nei casi di violazioni più gravi, alla revoca, salva la facoltà di DCS di agire in sede penale o civile per la richiesta del risarcimento del danno qualora dalla condotta derivino danni di qualsivoglia natura alla società.

10. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

10.01. INTRODUZIONE


L'art 6 del D.lgs. 231/01 prevede che DCS possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG e di curarne l'aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV).

Il conferimento di questi compiti all'OdV ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonerazione dalla responsabilità.

L'istituzione dell'OdV di DCS è guidata dal principio di effettività: non rappresenta un adempimento meramente formale ma l'OdV è posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

Relativamente all'OdV, sono identificati, nel grafico che segue, gli elementi rilevanti, che vengono descritte nel dettaglio di seguito.



10.02. PREROGATIVE

Le prerogative dell'OdV sono le seguenti:

- le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza dell'attività dell'OdV, poiché all'organismo dirigente compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del MOG;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di DCS – senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/01;
- l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture di DCS, ovvero di consulenti esterni.

10.03. COMPOSIZIONE

La composizione dell'OdV di DCS è definita dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.

La composizione dell'OdV di DCS:

- è coerente con:
 - la dimensione;
 - il tipo di attività svolta;
 - la complessità organizzativa;
- tiene conto della finalità di assicurare l'effettività dei controlli.

10.04. NOMINA, REVOCA E DURATA DELL'INCARICO

La nomina dei componenti dell'OdV è responsabilità del Consiglio di Amministrazione che decide il numero e la qualifica dei componenti (incluso il Presidente dell'OdV), sia interni sia esterni, sulla base delle dimensioni di DCS, dell'attività svolta e delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto

L'OdV resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi, ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione di DCS può revocare -con propria deliberazione, sentito il collegio sindacale- uno o più componenti dell'OdV, o l'intero OdV, qualora:

- l'OdV non svolga i propri compiti per un periodo di tempo reputato tale da compromettere l'efficace implementazione del MOG;
- siano commessi fatti di reato ovvero violazioni od elusioni del MOG da parte dei membri dell'ODV;
- siano presenti azioni o comportamenti che ledano gravemente il rapporto fiduciario fra l'OdV ed il Consiglio di Amministrazione di DCS.

Le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D.lgs. 231/01 che, in merito all'OdV, parla di “una struttura che deve essere costituita all'interno (dell'Ente), inducono a escludere che l'OdV possa coincidere con il Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, il vertice di DCS anche dopo l'istituzione dell'OdV, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice civile.

Ad esse, anzi, si aggiunge il compito di adottare ed efficacemente attuare il MOG e di istituire l'OdV, come previsto dall'art 6, c. 1, lett. a) e b) del D.lgs. 231/01.

10.05. REQUISITI DEI COMPONENTI L'OdV

Dall'analisi delle attività si evince che il profilo dei componenti l'OdV deve avere una connotazione specialistica, prevalentemente di controllo e presuppone la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di azione elevata.

I requisiti dei componenti l'OdV di DCS sono sintetizzati nella tavola che segue e quindi descritti analiticamente.



Autonomia e indipendenza

Affinché il MOG abbia efficacia esimente, l'art 6, c 1, lett b), del D.Lgs 231/01 richiede che “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento” sia affidato a “un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Il primo requisito -autonomia- va inteso nel senso che la posizione dell'ODV nell'ambito di DCS deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente e, in particolare, dell'organo dirigente (nel sistema disegnato dal D.lgs. 231/01, l'organo dirigente è uno dei soggetti controllati dall'ODV).

Il secondo requisito -indipendenza- è assicurato in DCS riconoscendo all'ODV una posizione autonoma e imparziale, che prevede:

- il riporto dell'ODV al massimo vertice aziendale;

- la dotazione di un budget annuale per lo svolgimento dei propri compiti;
- che all'ODV non siano attribuiti compiti operativi;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.
In presenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi il componente dell'ODV coinvolto deve astenersi dallo svolgere i propri compiti.

Professionalità

Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'ODV deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività.

In tal senso la scelta dei membri dell'ODV di DCS avviene verificando -oltre al curriculum vitae- il possesso di specifiche competenze professionali in attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

A titolo esemplificativo:

- campionamento statistico;
- analisi, valutazione e contenimento dei rischi;
- procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- elaborazione e valutazione dei questionari;
- individuazione di frodi.

Almeno uno dei membri dell'ODV ha competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico (è infatti essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità di consumazione dei reati).

Per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, l'ODV di DCS si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti:

- RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- MC - Medico Competente
- addetti primo soccorso;
- addetto emergenze in caso d'incendio.

Continuità di azione

Per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello articolato -quale è il MOG in base al D.lgs. 231/01- si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata che garantisca la continuità dell'attività di vigilanza sull'implementazione del MOG stesso.

Inoltre, l'ODV è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza su funzionamento e osservanza del MOG, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs.231/01 e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- verifica dell'efficacia del MOG rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.lgs 231/01;
- vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal MOG e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- formulazione di proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del adeguamenti del MOG, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:
 - significative violazioni delle prescrizioni del MOG;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno di DCS, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
 - modifiche normative;
- segnalazione all'organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del MOG che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a DCS.
- predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse;
- trasmissione al Collegio Sindacale ed al vertice di DCS della relazione di cui al punto precedente.

Gli incontri con gli organi societari cui l'ODV riferisce sono verbalizzati a cura dell'ODV stesso.

10.06 CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DECADENZA

La previsione di cause di ineleggibilità o decadenza dei membri dell'ODV contribuisce a selezionare individui effettivamente indipendenti.

Cause di ineleggibilità o decadenza sono rappresentate dall'assenza dei requisiti soggettivi formali che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito:

- onorabilità;
- assenza di conflitti di interessi;
- assenza di relazioni di parentela con il vertice di DCS;

10.07. RESPONSABILITÀ, COMPITI E POTERI

Le attività che l'ODV di DCS è chiamato ad assolvere -anche sulla base delle indicazioni contenute negli art 6 e 7 del D.lgs. 231/01- possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull'effettività del MOG, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del MOG, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG;
- cura del necessario aggiornamento del MOG -nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti- attraverso:
 - suggerimenti e proposte di adeguamento del MOF agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale;
 - verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

10.08. REGOLAMENTO DELL'OdV

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso, è rimessa all'OdV stesso, il quale dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno tramite un Regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

10.09. RISORSE A DISPOSIZIONE

Nel contesto del processo di formazione del budget, il vertice di DCS deve approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie per l'OdV.

L'OdV può disporre di tale budget per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

10.10. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

L'obbligo di informazione periodica all'OdV -art 6, c. 2 D.lgs. 231/01- è un ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del MOG e di accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

In tal senso, l'obbligo di fornire periodicamente informazioni all'OdV -rivolto alle funzioni aziendali di DCS- riguarda:

- le risultanze dell'attività di controllo attuata per dare attuazione al MOG (report riepilogativi dell'attività svolta, report di auditing interni, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate;
- la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di ambiente e di sicurezza informatica.

Una elencazione esemplificativa delle informazioni fornite periodicamente all'ODV riporta:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati presupposto definiti dal D.lgs. 231/01;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/01;
- relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/01;
- notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOG, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate.

L'OdV è destinatario di flussi ad evento da parte del Collegio Sindacale, nel caso esso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del MOG, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto.

10.11. SEGNALAZIONI ANONIME O CONFIDENZIALI VERSO L'OdV SECONDO LA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 disciplina il fenomeno del c.d. whistleblowing, con l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti anche privati.

In inglese il termine "whistleblowing" significa "soffiatore di fischietto" ed è una metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto assunto da chi segnala un illecito o una attività fraudolenta affinché vengano fermate.

Ne deriva che le imprese dotate del MOG devono disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse.

In particolare -ai sensi dell'art 6 c 2-bis del D.lgs231/01- il MOG di DCS prevede i canali che consentono ai soggetti indicati nell'art 5, c 1, lett a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

È attivata una casella di posta elettronica dedicata che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (ad es. mediante il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione).

Inoltre, l'attuazione delle misure prescritte dalla nuova normativa whistleblowing nel MOG di DCS tiene conto delle implicazioni a livello di privacy, anche alla luce del Regolamento (UE) 2016/679, (c.d. GDPR):

- divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.
L'art 6, c 2-quater del D. Lgs 231/01 sancisce la nullità delle misure ritorsive o discriminatorie, inclusi il licenziamento e il mutamento di mansioni, assunte nei confronti del soggetto segnalante;
- definizione -nel sistema disciplinare- di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- definizione -nel sistema disciplinare- di sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il MOG di DCS indica nell'ODV il destinatario delle segnalazioni, vale a dire il soggetto incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni.

10.12. REPORTING DELL'OdV

L'OdV è tenuto a trasmettere una relazione informativa -con frequenza almeno semestrale- al Vertice ed al Collegio Sindacale di DCS, relativa:

- alle attività di verifica e controllo compiute;
- all'esito delle stesse, con particolare attenzione alle carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del MOG.

Qualora -in base alle attività di verifica e controllo effettuate- l'OdV rilevi situazioni di mancato rispetto del Codice etico o del MOG inclusi i protocolli adottati per tenere sotto controllo il rischio di commissione di reati-presupposto, informa immediatamente il Vertice ed il Collegio Sindacale di DCS.

10.13. DOCUMENTAZIONE DELL'ODV

Nell'ottica di assicurare l'effettività delle attività attuate dall'OdV, lo stesso garantisce la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali delle riunioni, relazioni o informative specifiche, report inviati o ricevuti, risultanze delle istruttorie relative alle segnalazioni, ecc.).

Le modalità per garantire la tracciabilità e la conservazione della documentazione sono specificate nel Regolamento dell'OdV (cfr punto 09.08).

ALL. 1 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE CITATI NELLA PARTE GENERALE DEL MOG DI DCS**CODICE CIVILE****Art. 2105 - Obbligo di fedeltà**

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106 - Sanzioni disciplinari

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.

Art. 2094. - Prestatore di lavoro subordinato.

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Art. 2095. - Categorie dei prestatori di lavoro.

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2118. - Recesso dal contratto a tempo indeterminato.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Art 2119 – Recesso per giusta causa.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda

Art. 2328 - Atto costitutivo.

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
- 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 2393. - Azione sociale di responsabilità.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e' promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e' indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché' sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché' la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché' non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Art. 2393-bis. - Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci..

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente

Art. 2394-bis. - Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

Art. 2400. - Nomina e cessazione dall'ufficio.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e

la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Art. 2409. - Denuncia al tribunale.

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

CODICE PENALE

Art. 7 - Reati commessi all'estero.

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 - Delitto politico commesso all'estero

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.

È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9 - Delitto comune del cittadino all'estero

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.

Art. 10 - Delitto comune dello straniero all'estero

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.

Art. 56 - Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito:

con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 110 – Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti

Art. 117 - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato.

Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 323 - Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravi

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.